

Sez. 122/2018

Reg. n. 122/2018

Cron.N. 74/18

Rep.N. _____

SENT. n. _____

Scad.Ter. _____

Dep.Min. _____

Pubbl. _____

Oggetto _____



CORTE di APPELLO di POTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. CATALDO CARMINE COLLAZZO	Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA	Consigliere estensore
D.ssa PAOLA BARRACCHIA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.254 del Ruolo Generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: appello avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 14.11.2015 e depositato il 19.11.2015 a definizione del procedimento n.94/2014 R.G. di affrancazione di fondo enfiteutico, e vertente tra

██████████ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza presso i cui uffici in Potenza al Corso XVIII Agosto n.46 *ope legis* domicilia; **APPELLANTE**

E

██████████, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Caramia ed elettivamente domiciliati in Melfi alla Via Venezia n.31 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lopardi; **APPELLATI**

trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 27.6.2017 sulle conclusioni rassegnate alla medesima udienza dalle parti costituite e riportate nel relativo verbale in atti, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con ricorso ex lege 22.7.1966 n.607 depositato il 14.1.2014 nella cancelleria del Tribunale di Potenza i sigg. ██████████ chiedevano che fosse accertata e dichiarata con ordinanza la intervenuta affrancazione in loro favore del terreno sito in Banzi (PZ), originariamente individuato in catasto terreni del Comune di Banzi al fg.2, p.lla 189, esteso mq.8.160, ed attualmente in catasto al fg.2, p.lle nn.237 e 238, e che in ogni caso fosse disposta in loro favore l'affrancazione del medesimo fondo facendo ordine al competente Conservatore dei


RR.II. di procedere alla trascrizione del relativo provvedimento, con vittoria di spese legali.

Con ordinanza ex art.4 L.n. 607/1966 emessa il 14.11.2015 e pubblicata il 19.11.2015 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica disponeva l'affrancazione del predetto terreno in favore dei ricorrenti, ciascuno per la quota di 1/3, disponeva a favore dell'Agenzia [redacted] la devoluzione del capitale di affrancazione pari ad € 11.925,00, disponeva lo svincolo del libretto postale acceso nelle forme dei depositi giudiziari a nome di [redacted] l'8.10.2015 con il n.32288 dall'Ufficio Postale di Potenza presso la Cancelleria del Tribunale di Potenza con esonero da ogni responsabilità, ordinava all'Agenzia [redacted] la restituzione a [redacted] della somma di € 967,14, ordinava al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'ordinanza in favore di [redacted] [redacted] ed a carico dell'Agenzia [redacted] con esonero da ogni responsabilità e condannava l'Agenzia [redacted] alla refusione delle spese giudiziali in favore dei ricorrenti liquidandole nella somma complessiva di € 3.556,04, di cui € 100,00 per esborsi, € 1.956,04 per oneri di consulenza tecnica d'ufficio ed € 1.500,00 per compensi, oltre maggiorazioni previste per legge.

Con atto notificato in data 20.4.2016 l'Agenzia [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la predetta ordinanza limitatamente al capo contemplante la regolamentazione delle spese giudiziali, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., l'erronea individuazione della parte soccombente, la motivazione contraddittoria, illogica ed insufficiente e l'erroneità ed ingiustizia della decisione nonché la violazione e falsa applicazione dell'art.10 della Legge n.607/1966 e l'assenza o carenza di motivazione. Pertanto, l'Agenzia [redacted]

[redacted] conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza i sigg. [redacted] [redacted] affinché, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, fosse tenuto indenne l'ente appellante dal pagamento di tutte le spese relative al procedimento di affrancazione o, in subordine, fosse disposta la compensazione delle spese medesime o, in via ulteriormente gradata, fosse disposta la riduzione delle spese in questione come previsto dall'art.10 L.n.607/1966; il tutto con vittoria delle spese relative al grado di giudizio.

Con comparsa del 6.9.2016 si costituivano nel presente giudizio di impugnazione i sigg. [redacted] i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt.5 e ss. della



L.n. 607/1966 sul presupposto che il provvedimento emesso dal giudice all'esito della fase sommaria del procedimento di affrancazione di fondo enfiteutico potesse essere impugnato, per ragioni di natura sostanziale o processuale, soltanto con opposizione davanti alla sezione specializzata agraria del Tribunale, così determinando l'instaurazione della seconda eventuale fase a cognizione piena del suddetto procedimento di affrancazione. Nel merito, gli appellati contestavano la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del gravame di cui sollecitavano l'integrale rigetto con vittoria di spese di lite.

All'udienza del 27.6.2017, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la Corte tratteneva in decisione la causa concedendo i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI della DECISIONE

Merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello come sollevata dai sigg. [REDACTED]

Invero, il procedimento delineato dalla legge 22 luglio 1966 n. 607, per l'affrancazione dell'enfiteusi, si colloca nella categoria dei procedimenti sommari, caratterizzati dalla successione di due fasi, integrate tuttavia in un unico processo di tipo giurisdizionale e contenzioso; la prima, necessaria ed a cognizione sommaria, affidata inderogabilmente al giudice monocratico del Tribunale e concludentesi con ordinanza immediatamente esecutiva, destinata a divenire definitiva nel caso di mancata prosecuzione del processo; la seconda, eventuale ed a cognizione piena, affidata inderogabilmente alla sezione specializzata agraria, la cui sentenza è di primo grado e può, perciò, essere impugnata con l'appello (cfr. Cass.civ.Sez.Un., 8 maggio 1997 n.398). Si tratta di interpretazione ormai consolidata del dettato normativo, come documentano anche le successive pronunce della giurisprudenza di legittimità: *“Il procedimento di affrancazione del fondo enfiteutico è un procedimento sommario che, al pari del procedimento per ingiunzione, si articola in due distinte fasi: l'una sommaria di competenza del pretore destinata a concludersi - all'esito di una cognizione generalmente su base documentale - con ordinanza; l'altra eventuale, a cognizione piena, attribuita alla competenza della sezione specializzata agraria del tribunale, introdotta a seguito di opposizione avverso il provvedimento pretorile (tanto di rito che di merito, sia positivo che negativo) o in via autonoma, attraverso la riproposizione dell'istanza di affrancazione respinta dal pretore, nella quale sono riesaminate le questioni risolte da questi in via di deliberazione sommaria e che si conclude con sen-*



tenza; pertanto, mentre l'ordinanza positiva di affrancazione se non opposta nei termini diviene definitiva, l'ordinanza negativa non opposta è inidonea, sia in ragione della riproponibilità della domanda sia della natura sommaria della cognizione pretorile, ad acquistare autorità di cosa giudicata" Cass.civ.sez.III, 30 marzo 1999 n.3039 (v. anche Cass.civ.sez.6 – 3, ordinanza 19 dicembre 2014 n.27033).

La Corte di Cassazione ha, peraltro, sostenuto che, proposta innanzi al giudice monocratico del Tribunale domanda di affrancazione del fondo enfiteutico, qualora questi esamini il merito della controversia e, travalicando i limiti della cognizione sommaria che gli compete, emani all'esito di un giudizio a cognizione piena un provvedimento espressamente denominato sentenza, questo sarà impugnabile con gli ordinari mezzi e, in mancanza, acquisterà efficacia di cosa giudicata; trattasi, peraltro, di ipotesi eccezionale da verificare da parte del giudice di merito caso per caso sulla base di una scrupolosa valutazione che tenga conto del tipo di provvedimento, dell'istruttoria espletata e dell'accertamento eseguito (Cass.civ.sez.III, 30 marzo 1999 n.3039).

Nel caso di specie, una valutazione approfondita del tipo di provvedimento impugnato (non espressamente denominato sentenza), dell'istruttoria espletata e dell'accertamento eseguito induce ad escludere che si configuri l'ipotesi eccezionale a cui ha riguardo la pronuncia appena evocata. In senso contrario non ha pregio valorizzare la circostanza che nel corso della fase sommaria del procedimento di affrancazione il giudice monocratico del Tribunale di Potenza abbia disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, giacché l'art.4 co.2 della Legge n.607/1966 abilita nella fase sommaria il giudice ad avvalersi di un consulente tecnico per la determinazione del capitale di affranco e dall'incarto processuale emerge che soltanto a tali limitati fini il giudice del Tribunale di Potenza abbia fatto luogo all'accertamento tecnico.

Da quanto argomentato consegue che [REDACTED] avrebbe dovuto impugnare con opposizione dinanzi alla competente sezione specializzata agraria del tribunale di Potenza l'ordinanza emessa il 14.11.2015 e pubblicata il 19.11.2015 e ciò anche soltanto allo scopo di far valere l'asserita violazione di norme di legge consumata dal giudice *a quo* in sede di regolamentazione delle spese giudiziali.

In conclusione, l'appello è inammissibile, non essendo il provvedimento adottato dal giudice monocratico del Tribunale di Potenza suscettibile di impugnazione mediante appello.

Segue per legge la condanna dell'[REDACTED] al pagamento, in favore di



